

provinciale per l'esazione delle tasse ed un tesoriere provinciale. Ora, mi parrebbe che una simile disposizione comprometterebbe anche più la questione dell'esercizio delle tesorerie per parte di un istituto di credito, di quel che non sia per farlo un articolo, il quale stabilisca che nelle provincie i ricevitori provinciali debbano esercitare le funzioni di tesoriere; imperocchè la legge successiva potrà sempre togliere ad essi quella parte d'ingerenza che sarà opportuno e necessario d'affidare ad un istituto di credito.

Io teneva soprattutto a stabilir bene questo punto, che questa disposizione, qual è proposta dalla Commissione, io l'accetto, in quanto che ho la convinzione che essa non vulnera la quistione più grave che la Camera potrà un giorno discutere, e che senza dubbio non è possibile di decidere in questo momento. Fatta questa dichiarazione, che ho creduto necessaria, io non ho nulla da aggiungere.

NISCO. Sarò brevissimo nel rispondere all'onorevole Sella.

L'onorevole Sella dice che noi abbiamo risolta una questione, che non deve essere qui risolta, circa il servizio delle tesorerie circondariali. Io prego l'onorevole Sella ad osservare che abbiamo votato l'articolo 40, in cui è stato risolto questo punto, e non credo che si debba aggiungere altro.

In quanto poi all'ufficio di tesoreria, ha risposto benissimo l'onorevole ministro; io aggiungo però che quando si trattava della legge della riscossione delle imposte, che l'onorevole Sella, come ministro, accettava dalla Commissione, e sosteneva nella Camera, non trovò nessunissima difficoltà di riunire l'ufficio di tesoriere a quello di ricevitore generale; per modo che il ricevitore generale faceva tutti gli uffici di pagamento che doveva fare il tesoriere.

Egli formulò anzi un emendamento, e la Camera l'accettò, di concedere facoltà al Governo di affidare il servizio della tesoreria ad uno o più istituti di credito. Tanto è vero che questo principio non offendeva affatto quell'altro che egli intende di sostenere, e che io credo utile che venga discusso ed esaminato dalla Camera, cioè, se il servizio di tesoreria debba essere affidato ad un istituto di credito. Quando verrà in discussione questo progetto di legge, allora, come diceva l'onorevole ministro, potrà essere modificato od abrogato alcuno degli articoli che figurano nella presente legge. Credo dunque che la Camera non deve avere alcuna difficoltà ad approvare l'aggiunta che la Commissione ha proposto, e che io qui sostengo come ho già sostenuto nella Commissione.

SELLA. L'onorevole Nisco non si ricorda bene di quello che è avvenuto a riguardo della legge sulla riscossione delle imposte che io proponeva; là era stabilito che potesse uno stabilimento di credito essere incaricato dell'ufficio di ricevitore provinciale. E ricorderà l'onorevole Nisco (e forse questa circostanza

lo metterà sulla via di avere memoria esatta di tutto quello che è avvenuto) che si vedeva, per esempio, per certe provincie, parlerò chiaro, per le provincie napoletane, che poreva benissimo il Banco di Napoli prendere l'ufficio di ricevitore provinciale, e poi un Banco che operasse su tutto il regno prendere l'ufficio di tesoriere provinciale.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la nuova disposizione proposta dalla Commissione; ma non la pongo ai voti come aggiunta all'articolo; la collocherà poi a suo sito la Commissione. E questo io fo unicamente per non istabilire un precedente, perchè un articolo, quando è votato, non si può più modificare. Votiamo la disposizione: indi la Giunta vedrà, pel miglior ordine e per la maggiore chiarezza, qual ne sia la sede più appropriata. Lo rileggo:

« L'ufficio di tesoriere e quello di ricevitore provinciale sono riuniti nella stessa persona nominata dal Governo per ciascuna provincia. »

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Ora sospendo per un momento la discussione della legge per dare la parola all'onorevole Donati, il quale deve riferire sopra un'elezione.

DONATI, relatore. Per incarico dell'ufficio IV ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Serra San Bruno.

Questo collegio si compone di quattro sezioni, ed annovera 714 elettori iscritti. Nella prima convocazione, avvenuta ai 5 luglio, si presentarono all'urna 180 elettori, i cui voti si ripartirono nel modo seguente: 98 all'avvocato Corapi Patrizio; 62 al cavaliere avvocato Nistico Antonio; voti dispersi 19, nulli 1.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, si procedette al ballottaggio nel giorno 12 successivo. A questa seconda votazione intervennero all'urna 294 elettori, ed i loro voti si distribuirono così: 177 all'avvocato Corapi Patrizio; 109 al cavaliere avvocato Antonio Nistico; voti nulli 8.

Vi fu un ricorso di un elettore, certo signor Francesco Salerni, relativamente a quattro schede le quali portavano il nome di battesimo diverso del signor Nistico Antonio, che era altro dei candidati.

Ma anche quando fossero stati accolti questi richiami, l'esito della votazione non sarebbe menomamente stato variato. Perciò l'ufficio definitivo ha proclamato deputato l'avvocato Patrizio Corapi.

A nome del IV ufficio ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)